

## **TI\_GERICHTE 34.2001.28 vom 7. März 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2001.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.28)

FR: TI\_GERICHTE 34.2001.28 du 7 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 34.2001.28 del 7 marzo 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

35-44 32-41

#### **E. 10**

45-54 42-51

#### **E. 15**

55-65 52-62

#### **E. 18**

Il salario coordinato è la parte del salario che va assicurata secondo la LPP, attualmente quella compresa tra fr. 24'120 e 72'360 (art. 8 LPP). Infine, con particolare riferimento agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 15 LPP, l'art. 12 OPP2 ("saggio minimo d'interesse") dispone infine che "sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo del 4 per cento". 2.4. La LPP prevede delle esigenze minime (cfr. art. 6 LPP; SVR 1995 Nr. 41 LPP p. 121; SZS 1995 LPP p. 471; DTF 121 V 104), a cui non si può cioè derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative. Per l'art. 49 LPP inoltre " 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. 2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2■5, art. 56a, art. 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71 ), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75■79)." Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, inoltre, gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni. 2.5. A proposito del calcolo della rendita di vecchiaia l'art. 37 del Regolamento del Fondo dell'\_\_\_\_\_, nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 1995, precisa che (VI/3): " Ammontare della rendita 1. L'ammontare della rendita di vecchiaia al giorno del pensionamento regolamentare è uguale al 7.2% del capitale di vecchiaia costituito a questa data." Il capitale di vecchiaia al momento del pensionamento è definito dall'art. 35 come segue: " Capitale di vecchiaia al momento del pensionamento 1. Un capitale di vecchiaia è costituito in favore di ogni assicurato; esso è alimentato da: • gli apporti dell'assicurato ai sensi dell'articolo 11; • gli accrediti annui; • le eventuali attribuzioni decise dal Consiglio; • gli interessi prodotti dagli importi definiti di seguito. 2.

Gli importi destinati alla costituzione del capitale di vecchiaia conformemente all'articolo 11 del presente regolamento, come pure eventuali attribuzioni decise dal Consiglio, fruttano immediatamente interessi, al tasso fissato dal Consiglio. Gli accrediti di vecchiaia fruttano interessi a partire dal 1° gennaio che segue la loro attribuzione. 3. Gli accrediti di vecchiaia espressi in termini percentuali del salario assicurato, tenendo conto dell'età corrispondono ai seguenti valori (\*): Uomini e

		Accrediti in termini percentuali	
Donne	del salario assicurato da 20 a 31 anni		8.0% da 32 a 41 anni
	10.0% da 42 a 51 anni		13.5% da 52 a 60 anni
	15.5% da 60 a 62/65 anni		0.0% (*)

Questi tassi figurano anche sull'allegato 1. " Quest'ultima disposizione è entrata in vigore il 1. gennaio 1995. In precedenza le percentuali degli accrediti di vecchiaia erano definite dall'art. 12 cpv. 1 del precedente regolamento: " Art. 12 - Accrediti di vecchiaia (1) Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati come segue: Età

Uomini		Donne	
34	20 - 31	6 %	8 %
	10 %	45 - 54	42 - 51
	12 %	14 %	" (VII/1) L'art.

#### E. 20

Uomini		Donne	
34	20 - 31	6 %	8 %
	10 %	45 - 54	42 - 51
	12 %	14 %	" (VII/1) L'art.

#### E. 21

del Regolamento specifica poi che il salario assicurato è uguale al salario annuo, arrotondato ai 1200 fr. inferiori, essendo comunque compreso tra un ammontare minimo e massimo fissati dal Consiglio in fr. 12'000 rispettivamente 197'200 al 1. gennaio 1995 (cfr. Allegato 1) (VI/3). Infine, per l'art.11, regolante "L'acquisto di prestazioni", "1. Ogni nuovo assicurato che disponga di una prestazione di libero passaggio proveniente dall'istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro, è tenuto a trasferirla al Fondo. 2. La prestazione di libero passaggio trasferita è accreditata integralmente al capitale di vecchiaia dell'assicurato, sulla base dell'articolo 35 riportato di seguito." (VI/3) 2.6. Le suesposte disposizioni regolamentari prevedono aliquote percentuali per il calcolo degli accrediti di vecchiaia diverse da quelle stabilite dall'art. 16 LPP. D'altra parte, a norma del Regolamento, gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente sul salario assicurato, anziché, come prevede l'art. 16 LPP, su quello coordinato. Tale disciplinamento è chiaramente più favorevole all'assicurato. In effetti, essendo l'importo del guadagno assicurato ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (cfr. consid. 2.5) superiore al salario coordinato giusta la legge (cfr. consid. 2.3), egli si vede in tal modo attribuire accrediti di vecchiaia d'entità maggiore e, di riflesso, anche prestazioni di vecchiaia più consistenti. Il principio per cui le prestazioni previdenziali erogate in base al regolamento devono comunque essere sempre almeno pari a quelle minime statuite dalla legge, è peraltro ancorato espressamente nell'art. 2 del Regolamento e negli Statuti (VI). Ne discende che il disciplinamento della rendita di vecchiaia previsto dal regolamento in oggetto, in quanto rientrante nei limiti e nell'autonomia che la legge concede agli istituti di previdenza (art. 6 e 49 LPP), è conforme alla LPP. 2.7. Dalla documentazione prodotta in causa dal Fondo dell'\_\_\_\_\_ emerge che la rendita di vecchiaia erogata all'assicurata è stata calcolata applicando l'aliquota di conversione del 7.2% (art. 37 e Allegato 1 del Regolamento; cfr. anche l'art. 14 LPP e art. 17 OPP2) l'avere di vecchiaia accumulato sino al 30 aprile 1996, pari a fr. 263.987,30 (doc. \_). Ora, esaminato nel dettaglio il conteggio allestito dalla convenuta, questo Tribunale deve rilevare che l'importo dell'avere di vecchiaia posto alla

base del calcolo della prestazione di vecchiaia non può essere censurato, in quanto conforme alle disposizioni della LPP e del Regolamento in vigore. Esso è infatti comprensivo della riserva matematica apportata al momento dell'affiliazione al fondo di previdenza, ossia al 1. gennaio 1986 (fr. 88'272 composti da fr. 79'497 - trasferiti dalla precedente cassa pensioni nell'agosto 1987, doc. \_ - e da fr. 8'775 - accreditati nel maggio 1986, doc. \_ -; cfr. art. 35 cpv. 1 del Regolamento; art. 15 LPP; cfr. consid. 2.2. che precede), degli accrediti di vecchiaia annuali calcolati conformemente all'art. 35 del Regolamento e degli interessi prodotti (art. 12 OPP2; cfr. anche l'Allegato 1 del Regolamento). L'assicurata ha pure beneficiato delle attribuzioni supplementari stabilite periodicamente dal consiglio di fondazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 35 cpv. 1 del Regolamento. In simili condizioni, il TCA deve concludere che l'importo della rendita versato a \_\_\_\_\_ a far tempo dal 1. maggio 1996 è corretto e merita pertanto di essere confermato. Di conseguenza, la petizione, in quanto infondata, deve essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.